

Argomento	Diritti e tutela legale > Tutela giuridica
Titolo	L'amministratore di sostegno
Descrizione del Servizio	L'amministratore di sostegno rappresenta un intervento di sostegno temporaneo o permanente per le persone con una riduzione dell'autonomia nello svolgimento delle attività della vita quotidiana. La normativa prevede che <i>la persona che per la propria condizione di salute si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi può essere assistita da un amministratore di sostegno.</i> L'intervento rappresenta una soluzione flessibile, cioè uno strumento in grado di adattarsi alla situazione concreta con lo scopo di limitare il meno possibile la capacità di agire della persona. Compiti dell'amministratore di sostegno L'amministratore di sostegno ha il compito di tutelare gli interessi economici della persona assistita aiutandola nelle scelte di vita. L'amministratore di sostegno interviene come rappresentante (come il tutore): • negli atti giuridici che riguardano la persona; • per quelli riguardanti il patrimonio (ad es. l'assunzione di un'ipoteca, l'alienazione di un bene o l'acquisto di un bene immobile, la promozione di un procedimento giudiziario, ecc.). L'amministratore di sostegno interviene insieme al beneficiario (come il curatore): • negli atti di ordinaria amministrazione (ad es. nell'acquisto di beni mobili, nella stipula di locazioni inferiori a nove anni, ecc.). L'amministratore di sostegno, nello svolgimento del proprio ufficio, deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono l'assistenza dell'amministratore di sostegno e può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. Durata Considerata la delicatezza del ruolo, l'amministratore di sostegno dura dieci anni, ma può essere rinnovato, a meno che si tratti di un parente o del coniuge o della persona stabilmente convivente, nel qual caso dura per sempre, salvo rinuncia o richiesta di revoca dello stesso interessato.
Requisiti	Può ottenere l'amministratore di sostegno qualsiasi persona che per la propria condizione di salute si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
Ambito territoriale	Nazionale

Dove rivolgersi	Per presentare ricorso per l'istituzione dell'amministrazione occorre rivolgersi all'Ufficio del Giudice Tutelare del luogo in cui la persona ha la residenza. Ufficio del Giudice Tutelare – Tribunale di Perugia • Sede: Palazzo Ex Poste - Piazza Matteotti, 1 - 06121 Perugia • Telefono: 075 54051 • E-mail: tribunale.perugia@giustizia.it In caso di impossibilità di comparizione del beneficiario, il Giudice può recarsi anche nel luogo della sua dimora.
Documentazione	Al momento della presentazione della richiesta di nomina dell'amministratore di sostegno è necessario depositare la seguente documentazione: • documento attestante la legittimazione del ricorrente, se diverso dal beneficiario (es. lo stato di famiglia); • certificazioni anagrafiche del beneficiario (es. atto di nascita, residenza); • eventuale documento attestante la dimora, se diversa dalla residenza; • eventuale copia dell'istanza di revoca dell'interdizione o inabilitazione depositata; • eventuale certificato medico da cui risulti l'impossibilità di raggiungere il Tribunale; • eventuale documentazione attestante il servizio sanitario o sociale che provvede alla cura e assistenza; • certificati medici ed eventuali cartelle cliniche attestanti lo stato di salute psico-fisica; • documentazione relativa alla situazione economica e patrimoniale (es. dichiarazione dei redditi, modello CUD, affitti); • documentazione relativa alle spese periodiche (es. utenze, badante); • eventuale copia dell'atto di designazione dell'amministratore di sostegno; • eventuali dichiarazioni dei familiari che prestano il consenso alla nomina dell'amministratore di sostegno.
Procedura	Il ricorso per l'amministrazione di sostegno può essere proposto: • dal beneficiario stesso anche se minore, interdetto o inabilitato; • dal coniuge; • dalla persona stabilmente convivente; • dai parenti entro il quarto grado; • dagli affini entro il secondo grado; • dal tutore o curatore; • dal pubblico ministero. «I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso o a fornire comunque notizia al pubblico ministero.» (Art. 406 c.c.) «Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare: • le generalità del beneficiario, • la sua dimora abituale, • le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno,

- il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.» (Art. 407 c.c.)

Per la presentazione del ricorso **non è necessaria l'assistenza di un avvocato**.

Il giudice tutelare, pervenuto il ricorso, deve **sentire la persona** per cui si chiede la nomina dell'Amministratore di sostegno.

La **scelta dell'amministratore di sostegno** avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona beneficiaria. L'amministratore di sostegno può essere:

- **designato dallo stesso interessato**, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può comunque designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso.
- **scelto dal giudice tutelare** preferendo se possibile e presenti:
 - il coniuge che non sia separato legalmente,
 - la persona stabilmente convivente,
 - il padre, la madre,
 - il figlio,
 - il fratello o la sorella,
 - il parente entro il quarto grado,
 - il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

L'amministratore di sostegno è nominato con **decreto del giudice tutelare** contenente l'indicazione:

- 1) «delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
- 2) della **durata** dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
- 3) dell'**oggetto dell'incarico** e degli **atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere** in nome e per conto del beneficiario;
- 4) degli **atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza** dell'amministratore di sostegno;
- 5) dei **limiti**, anche periodici, **delle spese** che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
- 6) della **periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice** circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.» (Art. 405 c.c.)

Il giudice tutelare nelle scelte deve **tener conto dei bisogni e delle richieste della persona**, compatibilmente con gli interessi e le esigenze della sua protezione.

Il giudice tutelare può, in ogni momento, modificare o integrare le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

	Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno o altri soggetti ritengono che si siano sopraggiunti i presupposti per la cessazione o la sostituzione dell'amministrazione di sostegno sono tenuti a rivolgere istanza motivata al giudice tutelare.
Fonti Normative	• Legge n. 6/2004, "Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo i, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali"
Altre informazioni	
Data	03.11.2025